

Molise	1° sem.	5	6	-	2	32	45
	2° sem.	-	3	2	2	15	22
Piemonte	1° sem.	18	24	-	7	170	219
	2° sem.	23	29	-	10	112	174
Puglia	1° sem.	-	-	-	-	114	114
	2° sem.	18	39	4	20	24	105
Sardegna	1° sem.	-	-	1	20	67	88
	2° sem.	-	-	2	16	65	83
Sicilia	1° sem.	24	101	2	-	177	304
	2° sem.	26	128	3	-	174	331
Toscana	1° sem.	-	-	-	-	72	72
	2° sem.	-	-	-	-	74	74
Prov. Aut. Trento	1° sem.	-	-	-	7	22	29
	2° sem.	-	-	-	1	24	25
Umbria	1° sem.	-	-	-	-	36	36
	2° sem.	4	9	3	-	6	22
Valle d'Aosta	1° sem.	-	-	-	-	9	9
	2° sem.	-	-	-	-	7	7
Veneto	1° sem.	17	47	-	-	27	91
	2° sem.	47	58	-	-	70	175
Totale generale		314	812	47	234	3034	4441

Nelle successive tabelle è rappresentato il numero delle istanze relative alle questioni più rilevanti pervenute ad ogni Garante negli ultimi otto anni.

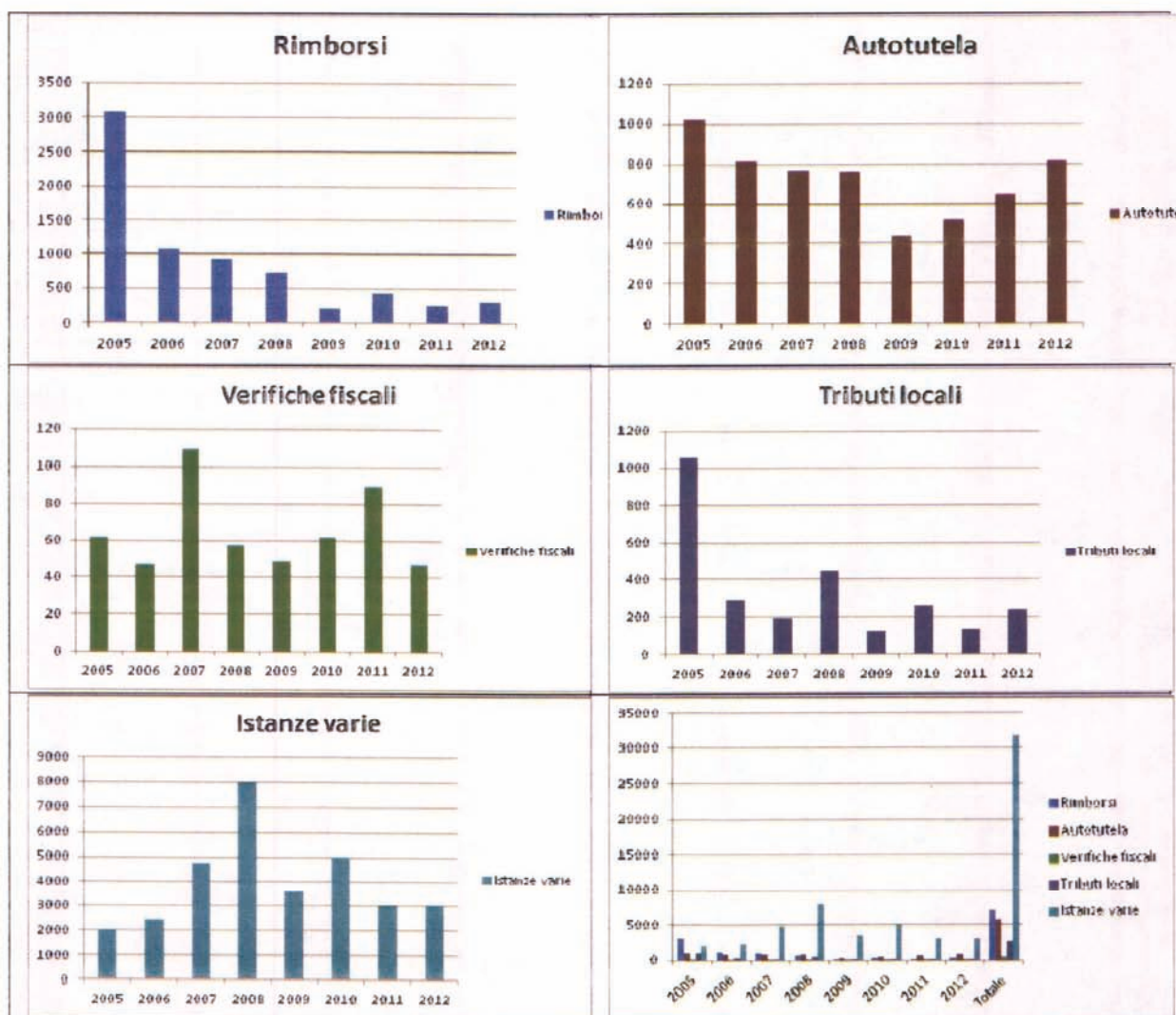
Rimborsi									
REGIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Abruzzo	14	9	12	14	0	0	0	0	49
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bolzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calabria	16	13	12	20	10	10	0	0	81
Campania	0	16	0	0	0	0	0	0	16
Emilia Romagna	61	26	23	18	0	34	27	38	227
Friuli Venezia Giulia	19	30	22	18	26	9	7	10	141
Lazio	1096	187	0	99	42	39	63	79	1605
Liguria	10	12	0	0	16	7	0	0	45
Lombardia	615	533	564	387	0	149	32	0	2280
Marche	33	28	23	26	26	27	17	5	185
Molise	4	13	6	0	0	0	0	5	28
Piemonte	99	60	59	25	0	56	40	41	380
Puglia	32	50	36	38	29	52	33	18	288
Sardegna	29	23	28	23	51	13	12	0	179
Sicilia	1032	30	57	0	0	0	0	50	1169
Toscana	0	0	47	12	0	0	0	0	59
Trento	8	19	16	10	15	5	5	0	78
Umbria	3	2	3	0	7	0	0	4	19
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veneto	0	29	14	26	7	33	28	64	201
Totale generale	3071	1080	922	716	229	434	264	314	7030

Autotutela									
REGIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Abruzzo	5	19	0	0	0	0	0	0	24
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bolzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calabria	34	13	19	48	23	10	0	0	147
Campania	0	25	0	0	0	0	0	0	25
Emilia Romagna	16	20	29	18	0	24	24	52	183
Friuli Venezia Giulia	14	49	29	29	36	9	40	45	251
Lazio	514	27	0	185	237	168	356	235	1722
Liguria	83	0	0	0	0	0	0	15	98
Lombardia	125	177	307	266	0	120	0	0	995
Marche	42	37	129	38	62	27	33	21	389
Molise	4	6	13	0	0	0	0	9	32
Piemonte	23	198	63	41	0	56	45	53	479
Puglia	30	48	90	92	57	52	99	39	507
Sardegna	3	2	0	0	0	13	0	0	18
Sicilia	81	165	39	0	0	0	0	229	514
Toscana	31	26	43	27	0	0	0	0	127
Trento	0	0	0	0	6	5	6	0	17
Umbria	4	1	5	17	0	0	0	9	36
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veneto	10	0	0	0	17	33	48	105	213
Totale generale	1019	813	766	761	438	517	651	812	5777

Verifiche fiscali									
REGIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Abruzzo	1	2	1	8	3	0	25	6	46
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Bolzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calabria	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emilia Romagna	1	2	6	11	0	20	19	19	78
Friuli Venezia Giulia	3	6	4	4	9	3	2	2	33
Lazio	0	0	0	0	6	0	23	0	29
Liguria	0	14	6	0	7	5	0	2	34
Lombardia	29	0	0	0	0	0	0	0	29
Marche	1	3	0	1	6	2	2	0	15
Molise	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Piemonte	6	1	0	0	0	0	0	0	7
Puglia	11	9	9	25	7	32	16	4	113
Sardegna	5	0	11	2	5	0	2	3	28
Sicilia	1	3	50	0	0	0	0	5	59
Toscana	1	3	17	1	0	0	0	0	22
Trento	3	1	2	0	0	0	0	0	6
Umbria	0	2	3	6	6	0	0	3	20
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale generale	62	47	109	58	49	62	89	47	523

Tributi locali									
REGIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Abruzzo	8	29	10	20	2	0	20	19	108
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Bolzano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calabria	36	5	0	0	0	0	0	0	41
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emilia Romagna	18	15	8	16	0	32	19	28	136
Friuli Venezia Giulia	4	7	14	4	3	3	8	0	43
Lazio	277	46	0	80	43	16	21	70	553
Liguria	0	22	11	0	17	20	0	19	89
Lombardia	53	78	67	82	0	45	0	0	325
Marche	0	0	0	0	0	7	12	10	29
Molise	1	3	8	0	0	4	0	4	20
Piemonte	10	9	5	161	0	19	8	17	229
Puglia	607	45	37	32	19	78	25	20	863
Sardegna	8	13	23	19	23	27	12	36	161
Sicilia	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Toscana	18	14	0	7	0	0	0	0	39
Trento	12	1	0	10	1	6	2	8	40
Umbria	2	0	5	11	12	0	5	0	35
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale generale	1054	287	193	442	120	257	132	234	2719

Istanze varie									
REGIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Abruzzo	8	19	28	50	18	96	115	71	405
Basilicata	0	0	0	0	80	30	28	38	176
Bolzano	0	0	0	0	0	89	90	42	221
Calabria	26	15	15	44	98	119	157	104	578
Campania	0	59	1000	3159	901	449	621	455	6644
Emilia Romagna	66	55	78	164	0	113	107	117	700
Friuli Venezia Giulia	26	88	55	63	70	36	30	29	397
Lazio	277	90	0	155	687	64	218	245	1736
Liguria	44	59	82	148	70	83	131	94	711
Lombardia	1002	1235	1368	1593	0	446	0	439	6083
Marche	38	56	73	55	0	59	56	103	440
Molise	1	11	5	32	56	25	19	47	196
Piemonte	10	193	385	569	0	1917	217	282	3573
Puglia	19	57	76	95	188	211	123	138	907
Sardegna	45	83	1047	574	140	124	99	132	2244
Sicilia	9	71	60	513	554	500	623	351	2681
Toscana	145	196	147	206	228	213	161	146	1442
Trento	45	26	45	61	53	46	54	46	376
Umbria	213	70	44	54	64	95	57	42	639
Valle d'Aosta	0	0	96	199	173	133	24	16	641
Veneto	63	43	161	230	216	146	59	97	1015
Totale generale	2037	2426	4765	7964	3596	4994	2989	3034	31805



Il volume complessivo delle pratiche analizzate dai Garanti negli ultimi otto anni di attività è di 47.854. Dall'andamento prospettato, si rilevano informazioni interessanti in tema di raffronto a livello regionale e, quantitativamente, nell'intero comparto nazionale. Da queste emerge che le richieste dei contribuenti hanno continuato a riguardare, in prevalenza, l'autotutela, i rimborsi e i tributi locali. Nella categoria "Istanze varie" sono ricomprese le segnalazioni di irregolarità commesse dagli Uffici finanziari, denunce di carenza di motivazione, mancate risposte ai quesiti dei contribuenti e semplici richieste d'informazioni, spesso estranee alle competenze funzionali del Garante.

Per semplicità espositiva vi sono state, inoltre, inserite le questioni non inquadrabili nelle macrovoci elencate nei precedenti prospetti.

Di seguito si evidenziano le principali osservazioni dei Garanti sulle materie oggetto di intervento ed alcune problematiche di interesse per l'esercizio delle funzioni.

2.1 I rimborsi

La questione dei ritardi nelle procedure di pagamento dei rimborsi, che, fino all'anno 2011, ha costituito una delle principali cause di conflittualità tra contribuenti e fisco, determinando un clima di sfiducia oltre a un deterioramento dell'immagine e della credibilità dell'Amministrazione finanziaria, sembra essersi affievolita in alcune Regioni.¹⁷

Tuttavia, il Garante del Piemonte, pur confermando, anche per il 2012, una forte diminuzione nella propria Regione delle istanze relative ai rimborsi, segnala ancora la mancata risoluzione del problema dei ritardi nell'erogazione dei rimborsi, che *“ha l'effetto di portare all'esasperazione i contribuenti interessati, e di compromettere il prestigio e la credibilità dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato”*.¹⁸

Nei casi in cui i contribuenti si rivolgono al Garante per segnalare ritardi nell'erogazione dei rimborsi, la risposta degli Uffici tributari è quasi sempre collegata alla insufficienza di fondi assegnati dagli Organi centrali, che impedisce agli Uffici stessi di liquidare, in molti casi, i rimborsi già convalidati.

Rispetto a tali istanze il Garante, in genere, si attiva inviando agli Uffici una lettera di sollecito al pagamento o di richiamo al rispetto dei termini.

Il Garante di Trento, nel rilevare che le lamentele per i ritardi dei rimborsi erariali, pur essendo sostanzialmente rare, ricevono comunque la dovuta attenzione da parte degli Uffici della competente Amministrazione *“anche per tenere saldo nei contribuenti quel rapporto di fiducia voluto dal Legislatore”*, evidenzia che i rimborsi sono quasi sempre effettuati alla scadenza prevista e, quando si verificano ritardi, questi sono dovuti per lo più all'esaurimento dei fondi a livello provinciale.¹⁹

¹⁷ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2012, pag. 8.

¹⁸ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2012, pag. 8.

¹⁹ Garante del contribuente per la Provincia Autonoma di Trento, Rel. I sem. 2012, pag. 5.

Profili di criticità nei rapporti tra Fisco e contribuenti, per quanto riguarda la lentezza nella liquidazione dei rimborsi, sono segnalati in particolare dai Garanti del Molise e di Bolzano.²⁰

Anche nella relazione del Garante dell'Abruzzo vengono evidenziate le numerose segnalazioni concernenti i mancati rimborsi e i tempi eccessivamente lunghi per ottenerli. Tale condotta omissiva incide in modo significativo sulla tutela dell'affidamento, della buona fede e dell'integrità patrimoniale.²¹

2.2 L'esercizio dell'autotutela

Riguardo all'autotutela, l'art. 13, comma 6, della legge n. 212 del 2000 dispone che il Garante ha il potere di attivare *“le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente”*.²²

Tale previsione rappresenta uno dei settori di maggior interesse per i contribuenti, poiché l'intervento del Garante è considerato un efficace mezzo di sostegno all'iniziativa intrapresa nei confronti dell'Ufficio tributario per indurlo ad annullare o rettificare l'atto impositivo, ovvero, uno strumento per rafforzare la domanda proposta con il ricorso al giudice tributario e, ancora, per valutare la convenienza di tale ricorso.

Fin dalla prima fase di attivazione del Garante, si sono verificati casi in cui i contribuenti hanno presentato le istanze di esercizio dell'autotutela per violazione della normativa tributaria direttamente al Garante, omettendo del tutto il rapporto diretto con il fisco, quasi che al Garante fossero attribuiti poteri sostitutivi in tutta l'area tributaria, nell'erroneo convincimento che tale competenza spetti in relazione a tutti gli atti emessi dagli Uffici ed ottenere così l'annullamento, totale o parziale di qualsiasi atto amministrativo. Questa circostanza, come noto, non è prevista dal legislatore.

Nessun Garante, in ogni caso, sostiene che a tale figura competa un potere di annullamento o revoca dell'atto ritenuto illegittimo ovvero di dare inizio alla procedura di autotutela, con conseguente obbligo dell'Ufficio finanziario di attenersi alle sue direttive;

²⁰ Garante del contribuente del Molise, Rel. I sem. 2012, pag. 3; Garante del contribuente della Provincia autonoma di Bolzano, Rel. annuale 2012, pag. 2.

²¹ Garante del contribuente dell'Abruzzo, Rel. I sem. 2012, pag. 3.

²² L'autotutela è regolata dall'art. 2-quater, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564. L'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria è disciplinato con il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

tutti concordano, invece, nel ritenere che la *mission* istituzionale dell'Organo impone di limitarsi a denunciare l'illegittimità e, quindi, ad invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela.

Ciò genera confusione nei contribuenti i quali si rivolgono al Garante ritenendo di poter ottenere l'accoglimento delle proprie ragioni e la soluzione delle controversie.²³

Resta, purtroppo, irrisolto il problema della tutela del contribuente di fronte al rifiuto dell'Amministrazione.

Sulla questione, si è pronunciata la Corte di Cassazione, IV Sez.civ., con ordinanza del 18 giugno 2012, n. 10020, la quale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal contribuente avverso il diniego di autotutela, in quanto privo dell'indicazione dell'interesse pubblico da porre a base dell'esercizio del potere di autotutela.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato *“Ne consegue che contro il diniego dell'amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 11457/2010; n. 16097/2009). Giacchè fuori dalla ridetta situazione, l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo – stante la relativa discrezionalità – non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle commissioni tributarie (v. sez. un. N. 3698/2009)”*.

Pertanto, nessun rimedio o gravame è previsto in favore del contribuente, il quale può soltanto proporre istanza per l'annullamento dell'atto illegittimo o infondato, *“con motivata esposizione delle ragioni della richiesta, magari neppure prese in considerazione dall'ufficio”*, come rilevato dal Garante del contribuente della Campania.²⁴

Tuttavia, va segnalato che l'indirizzo della Suprema Corte di fronte al mancato esercizio di autotutela è quello di riconoscere il diritto dell'interessato al risarcimento del danno (Corte Cass., Sez. III, sent. n. 698 del 19 gennaio 2010 e sent. N. 5120 del 3 marzo 2011). Ciò deve essere tenuto in debita considerazione dall'Amministrazione finanziaria, che deve porre particolare cautela in caso di diniego dell'autotutela, essendo possibile una eventuale azione risarcitoria nei confronti dei funzionari autori del diniego.

²³ Garante del contribuente del Molise, Rel. II sem. 2012, pag. 4.

²⁴ Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2012, pag. 3.

Premesso ciò, la procedura di autotutela si considera esaurita, quindi, con l'emissione, da parte dell'ufficio competente, di un motivato provvedimento di accoglimento o di rigetto della istanza di autotutela, proposta dal contribuente o introdotta dal Garante.

Diversi problemi sorgono soprattutto nei casi in cui gli Uffici non intendono esercitare l'autotutela tributaria, nonostante sussistano i presupposti di legge, difendendo il proprio operato.²⁵

Alcuni Garanti ritengono che tale questione potrebbe essere risolta qualora il legislatore preveda la possibilità di proporre ricorso a tale Organo avverso la decisione di rigetto, conferendogli *“il potere di valutarla, di rilevarne i vizi di illegittimità o di infondatezza dedotti e di considerarla momentaneamente inefficace, con immediato rinvio all'ufficio per nuovo esame e per nuova decisione, questa volta definitiva, alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti con la pronuncia di temporanea inefficacia adottata dal Garante.”*²⁶

Tuttavia, nonostante le suesposte difficoltà riscontrate nella procedura di autotutela attivata per il tramite del Garante, in alcuni casi, come si evince nella relazione del Garante della Sicilia, le richieste di autotutela hanno più volte trovato una soluzione positiva, a riprova che non vi è un rifiuto pregiudiziale da parte degli Uffici, ma quando le ragioni del contribuente sono evidenti, non si verificano ostacoli all'annullamento dell'atto.²⁷

Come si rileva nelle relazioni del Garante per l'anno 2012, permane il ricorso massiccio all'istituto dell'autotutela da parte dei contribuenti, indice della tendenza del contribuente a sottrarsi all'onerosità delle spese di assistenza tecnica del giudizio tributario, nonché ad ottenere una consulenza gratuita prima della proposizione del ricorso giurisdizionale.

Per queste ragioni, i Garanti manifestano costantemente l'esigenza di delineare meglio l'ambito di operatività dei poteri loro attribuiti e di chiarire che l'attivazione della procedura di autotutela non deve essere più considerata dagli Uffici finanziari un semplice invito a procedere, ma un impegno a valutare con attenzione le delibere che hanno ad

²⁵ Garante del contribuente dell'Abruzzo, Rel. I sem. 2012, pag. 2.

²⁶ Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2012, pag. 4.

²⁷ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2012, pag. 9.

oggetto una simile richiesta: deliberare che possono essere disattese, a loro giudizio, solo a fronte di una motivazione adeguata.

2.3 Le verifiche fiscali

Lo Statuto dei diritti del contribuente, all'art. 12, prevede specifiche garanzie per il contribuente sottoposto a ispezioni e controlli contabili effettuati dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza. Si tratta di regole tese a consolidare disposizioni generali e di garanzia in modo da assicurare, da parte dell'Erario, il pieno rispetto della giustizia e dell'obiettività dell'azione tributaria.

Come osserva il Garante del Molise, nella fase di attuazione delle norme tributarie, l'esercizio dei poteri di indagine, attribuiti dalla legge agli Uffici finanziari ed alla Guardia di Finanza, rappresenta un momento estremamente delicato e cruciale, dato che la giustapposizione ideale tra interesse pubblico ed interesse del contribuente, di cui all'art. 53 della Costituzione, si traduce molto spesso in un contrasto tra la posizione predominante dell'Amministrazione finanziaria e la sfera di libertà del cittadino-contribuente. E' noto che l'esercizio dei suddetti poteri rappresenta un mezzo per il controllo della correttezza del comportamento del contribuente e per l'acquisizione degli elementi di prova dei presupposti di fatto indispensabili per l'emissione dei provvedimenti impositivi e/o sanzionatori.

Sotto tale aspetto, come prosegue il suddetto Garante, non si può non condividere la necessità di combattere l'evasione e l'elusione fiscale; tuttavia, il rapporto tra Fisco e contribuente deve essere sempre caratterizzato dalla trasparenza e dal necessario rispetto delle norme che disciplinano la corretta acquisizione delle prove al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle stesse in sede di accertamento.²⁸

In particolare, il Garante delle Marche osserva che i principi contenuti nel citato art. 12 dello Statuto sono di diretta derivazione costituzionale, *“ciò nasce dall'esigenza di tutelare da una parte la libertà ed il lavoro del contribuente-imprenditore e dall'altra di consentire all'apparato amministrativo-finanziario l'attività di accertamento circa il*

²⁸ Garante del contribuente del Molise, Rel. Annuale 2012, pag. 4.

*rispetto della normativa fiscale e la lotta all'evasione, aspetto quest'ultimo che assume nel nostro paese una importanza notevole in questo momento storico".*²⁹

I Garanti hanno evidenziato, nel corso degli anni, come si stia rafforzando un orientamento giurisprudenziale teso a tutelare il contribuente sottoposto a verifica, il cui svolgimento, come noto, deve complessivamente durare trenta giorni lavorativi, prorogabili fino a sessanta.

Allo scopo di garantire la previsione di cui all'art. 12 dello Statuto, l'Agenzia delle Entrate ha raccomandato agli Uffici, con circolare 6/E del 25 gennaio 2008, di operare nella piena osservanza delle disposizioni in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", contenute nella legge n. 212 del 2000.

La compilazione del solo verbale conclusivo di constatazione non sembra, però, sufficiente a garantire la trasparenza e la possibilità di un efficace controllo della legittimità e correttezza delle operazioni. Per alcuni Garanti si rende necessario, al riguardo, che anche per le singole attività di verifica siano redatti i relativi verbali per consentire al soggetto controllato di formulare, nell'immediatezza delle predette operazioni (e non soltanto al termine di esse), eventuali osservazioni e rilievi, come previsto dall'art. 12, comma 4, dello Statuto.

La maggioranza dei Garanti non ha segnalato, nel corso del 2012, particolari situazioni lesive o dannose per aziende e contribuenti circa le modalità degli accessi dalla Guardia di Finanza ovvero dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che sempre più operano nel rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente previsti dalle norme dello Statuto dei diritti del contribuente.

Il Garante del Piemonte, infine, fa presente che le segnalazioni relative alle verifiche fiscali sono diminuite; pertanto la situazione parrebbe migliorare. Tuttavia, in alcuni casi, come quello evidenziato dallo stesso Garante del Piemonte, continua ad essere complessa la situazione dei controlli fiscali fondati sugli studi di settore, nei quali si ha l'impressione che gli Uffici Finanziari locali non siano in grado di controllare l'esattezza dei calcoli, per i quali si affidano unicamente ai programmi informatici forniti dal Ministero. Osserva il Garante che *"Sembra superfluo rilevare che anche i programmi informatici possono, in casi particolari, contenere degli errori, e che gli stessi programmi, in quanto fondati su*

²⁹ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2012, pag. 15.

*rilevazioni statistiche, non sono sempre idonei a risolvere casi anomali o particolari. In questa situazione, le legittime richieste dei contribuenti di spiegazioni e chiarimenti spesso non riescono ad ottenere risposte esaurienti, e non per cattiva volontà degli Uffici Finanziari interessati”.*³⁰

3. I provvedimenti adottati a seguito di segnalazioni

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 212 del 2000, l'Agenzia deve rispondere alle richieste e agli interventi del Garante entro il termine di trenta giorni.

I Garanti hanno espresso rispetto al 2011 un maggior numero di valutazioni positive circa il grado di effettiva collaborazione prestata dagli Uffici finanziari sia centrali che locali.³¹ Sono cioè diminuiti i Garanti che lamentano insoddisfacenti risposte dagli Uffici finanziari competenti alle loro richieste di documenti e chiarimenti.

A conferma del buon livello di collaborazione con gli Uffici finanziari, i Garanti di Trento e del Molise sottolineano la fattiva collaborazione in termini di recepimento delle proprie richieste e segnalazioni da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate della propria Regione.³²

Positiva valutazione, circa il grado di effettiva collaborazione prestata dagli Uffici finanziari, è stata evidenziata, altresì, dal Garante della Lombardia e dal Garante della Sicilia secondo il quale, da parte degli Uffici tributari, i suggerimenti proposti trovano per lo più adeguata attenzione. In particolare, il Garante della Sicilia precisa che le risposte alle richieste rivolte agli Uffici delle Agenzie fiscali, degli Enti locali e dell'Agente della riscossione in ordine alle situazioni segnalate dai contribuenti, hanno mostrato un pressoché generale allineamento ai limiti temporali previsti dall'art. 13 della legge 212/2000.

Detto Garante conferma, inoltre, rispetto a quanto già prospettato nel 2011, che si è consolidata nel tempo l'ampia disponibilità degli Uffici ad un proficuo dialogo, nella convinzione che il rapporto sinergico tra Ente impositore e Garante del contribuente, lungi dall'essere di ostacolo all'attività di contrasto all'evasione fiscale, costituisce punto

³⁰ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2012, pag. 9.

³¹ Tra tutti, Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2012, pag. 6.

³² Garante del contribuente della Provincia autonoma di Trento, Rel. I sem. 2012, pag. 2; Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2012, pag. 4.

fondamentale per l'ottenimento della *tax compliance*, cui da molti anni mira tutta l'Amministrazione finanziaria.³³

Il Garante dell'Emilia Romagna considera, a sua volta, ottimi i rapporti che intercorrono con l'Amministrazione finanziaria, con la Guardia di Finanza, con gli Uffici tributari degli enti locali e con gli Agenti della riscossione. *“Salvo sporadici casi particolarmente complessi, gli Uffici rispondono alle richieste di chiarimenti con assoluta puntualità; le risposte sono complete su quanto forma oggetto delle richieste dell'organo di garanzia e illustrano il punto di vista dell'Amministrazione con argomentazioni apprezzabili sia nella valutazione del merito che sulle questioni giuridiche che si presentano”*.³⁴

La maggioranza dei Garanti precisa che la naturale contrapposizione fra le parti non ha mai determinato momenti di pregiudizievole conflittualità e che, comunque, il rapporto con gli Uffici finanziari si è sviluppato sempre, anche in caso di disaccordo, alla massima disponibilità per la comune ricerca di un accordo, sia per la difesa dei contribuenti sia per la corretta applicazione delle norme tributarie.

Non mancano, tuttavia, i Garanti che evidenziano situazioni di criticità nel rapporto di collaborazione con gli Uffici finanziari.

Il Garante della Puglia rileva, con particolare riferimento al citato termine previsto dall'art. 13, comma 6, della legge n. 212 del 2000, che *“Nessun Ufficio ha mai osservato detto termine; diversi rispondono dopo alcuni mesi, alcuni dopo un anno e vari solleciti e diffida di sanzioni disciplinari o penali, altri poi non rispondono proprio. Tale negligenza si manifesta anche da parte di altri Enti impositori (ad esempio i Comuni)”*.³⁵

Anche il Garante del Piemonte lamenta che *“Quella di non rispondere alle richieste e segnalazioni dei contribuenti è poi una pessima consuetudine di vari Uffici Finanziari, difficile da sradicare... E' comunque doveroso riconoscere che la situazione, sotto questo profilo, è in lento, ma costante miglioramento.”*³⁶

³³ Garante del contribuente della Lombardia, Rel. annuale 2012, pag. 1; Garante del contribuente della Sicilia, Rel. I sem. 2012, pag. 3.

³⁴ Garante del contribuente dell'Emilia Romagna, Rel. I sem. 2012, pag. 10.

³⁵ Garante del contribuente della Puglia, Rel. I sem. 2012, pag. 4.

³⁶ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2012, pag. 8.

Il Garante della Liguria segnala che non sempre le risposte alle richieste di chiarimenti risultano tempestive da parte dell'Agente della riscossione, così come sottolineato dal Garante dell'Abruzzo, il quale rileva che alcuni uffici finanziari e soprattutto Equitalia S.p.a., nonostante reiterati solleciti, non rispondono alle richieste del Garante o lo fanno con notevole ritardo rispetto al termine prescritto dalla legge.³⁷

Permangono numerose, in diversi casi, le segnalazioni, da parte dei contribuenti, per carenze di motivazione di atti emessi dagli Uffici finanziari. Purtroppo, come segnalato dal Garante del Piemonte, l'obbligo di motivare adeguatamente gli atti, previsto dalla legge n. 241 del 1990 e ribadito dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, continua ad essere trascurato da alcuni Uffici, *“anche perché molti atti sono redatti su moduli ministeriali che non sono aggiornati alle nuove esigenze”*.³⁸

Per quel che riguarda la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza, l'art. 13, comma 8, della legge n. 212 del 2000 dispone che *“il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli Uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione”*.

Rispetto a tale potere, diretto a verificare le modalità di erogazione delle prestazioni e, più in generale, le modalità di svolgimento delle funzioni degli Uffici finanziari, i Garanti sostanzialmente segnalano, come per l'anno precedente, strutture adeguate e funzionali e non evidenziano prassi amministrative anomale in tema di servizi d'informazione ed assistenza da parte degli Uffici finanziari.

In particolare, il Garante delle Marche rileva come la Direzione regionale delle entrate sia sollecita a provvedere alle esigenze necessarie per il funzionamento dell'Ufficio, competente per le soluzioni di problemi di interpretazione della normativa fiscale, efficiente e dinamica per quanto concerne l'organizzazione del complesso apparato fiscale.³⁹

4. L'attivazione dei poteri

Al pari di quanto segnalato nelle relazioni degli scorsi anni, i Garanti concordano nel riconoscere come loro prerogativa la possibilità di esercitare le funzioni previste dal citato art. 13 non solo su richiesta dei contribuenti, ma anche d'ufficio, a seguito, ad esempio, di

³⁷ Garante del contribuente della Liguria, Rel. I sem. 2012, pag. 4; Garante dell'Abruzzo, Rel. I sem. 2012, pag. 4.

³⁸ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2012, pag. 8.

³⁹ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2012, pag. 4.